

	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	"Costruire il Domani ETS"	
	Art. 1 - Denominazione-sede-durata	
	È costituita un'associazione avente la denominazione di "Co-	
	struire il Domani Ente del Terzo Settore" o anche, in forma	
	abbreviata Costruire il Domani ETS ai sensi e per gli effetti	
	del Dlgs. n.117/2017 di seguito indicata come Associazione.	
	L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associa-	
	zione dell'acronimo "ETS", nonché l'utilizzo negli atti, nel-	
	la corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunica-	
	zione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS", sono	
	condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa	
	sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore	
	L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rogliano (CS) ed	
	è retta dal presente Statuto, dalle vigenti norme di legge in	
	materia e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo	
	le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio rego-	
	lamentare specifiche attività. L'eventuale variazione della	
	sede legale in ambito comunale non comporta modifica statuta-	
	ria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e succes-	
	siva comunicazione agli uffici competenti.	
	L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con	
	durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.	
	L'Associazione ha durata illimitata.	
	Art. 2 - Scopi, finalità e attività	

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

In particolare, nell'attuazione del suo scopo sociale potrà svolgere una o più attività di interesse generale come previsto dal comma 1 dell'art.5 del Codice del Terzo settore, per come segue:

. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art.5, c.1, lett. a);

. Interventi e prestazioni sanitarie (art.5, c.1, lett. b);

. Prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art.5, c.1, lett. c);

. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, c. 1, lett. d);

. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, c.1, lett. h)

	. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche e-	
	ditoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-	
	le (art. 5, c.1, lett. i).	
	Tali attività possono essere svolte in qualunque regime previ-	
	sto dalla normativa vigente.	
	In relazione a ciò l'Associazione può gestire, a titolo esem-	
	plificativo ma non esaustivo, stabilmente o temporaneamente,	
	in conto proprio o per terzi i seguenti:	
	. servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne effettuati presso la famiglia, quanto presso strutture a	
	ciò indirizzate;	
	. attività, servizi e centri di riabilitazione in qualunque	
	regime previsto dalla normativa vigente, di formazione, educa-	
	tivi, di prevenzione;	
	. centri diurni e/o residenziali di accoglienza e socializza-	
	zione;	
	. centri diurni ed altre strutture finalizzate al generale mi-	
	glioramento della qualità della vita;	
	. case protette ed R.S.A. e servizi per la riabilitazione an-	
	che psichiatrica;	
	. case famiglia, case di riposo, comunità alloggio e in gene-	
	re strutture assistenziali e socio assistenziali;	
	. laboratori analisi e poliambulatori specialistici;	

. organizzare attività formative;

. servizi di istruzione e aggiornamento professionale a personale specializzato che operi all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche, nell'ambito delle professioni di aiuto quali: terapisti, fisioterapisti, logopedisti, tecnici della riabilitazione, tecnici sanitari di radiologia medica, terapisti occupazionali, infermieri, operatori sociali e socio-sanitari, psicologi, sociologi, neuropsicomotricisti dell'età evolutiva, educatori professionali e medici;

. ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

Per il raggiungimento degli scopi associativi l'associazione può liberamente aderire ad altri ETS e collaborare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, con associazioni analoghe, cooperative, Istituzioni dello Stato, Istituzioni Universitarie ed enti pubblici e privati internazionali, comunitari e nazionali, promuovendo ed aderendo a Consorzi, Cooperative e ad altre organizzazioni dell'associazionismo e non.

L'Associazione può, inoltre, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati, avvisi pubblici, selezioni per ottenere finanziamenti ad iniziative rientranti negli scopi istituzionali; può usufruire, inoltre, di contributi, sussidi, finanziamenti e di tutte le provvidenze in genere

previste da Enti ed organismi pubblici e privati regionali, nazionali, comunitari e d internazionali.

L'Associazione può svolgere e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ritenute necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, ad esso attinenti.

Art. 3 - Attività diverse, secondarie e strumentali

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Dlgs. n. 117/17 e successive modifiche e integrazioni, anche attività diverse da quelle sopra riportate che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti da apposito Decreto Ministeriale.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che ne effettua l'individuazione nei limiti di cui al periodo precedente.

Art. 4 - Raccolta fondi

L'Associazione potrà, altresì, esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi

contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'Associazione.

In particolare, l'Associazione potrà effettuare raccolte pubbliche di fondi sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari.

Art. 5 - Associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione persone fisiche e persone giuridiche, enti e associazioni che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera, all'unanimità, sia in prima

che in seconda convocazione, l'ammissione o il rigetto della presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Nel caso di persona giuridica la domanda di ammissione dovrà contenere il nominativo e i recapiti di una o più persone fisiche (scelte tra i propri soci, tra i propri amministratori o tra i propri dipendenti) designate a rappresentare l'associato all'interno dell'Associazione, nonché ad esercitare il diritto di voto in Assemblea.

L'associato che intenda recedere dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o a mezzo pec al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato con la presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa

di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa ove prevista.

Gli associati hanno il dovere di:

- . adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- . rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- . versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- . recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

- . mancato pagamento della quota associativa, se prevista. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di

ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- . comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- . persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- . aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello alla Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- . l'Assemblea dei soci;
- . il Consiglio Direttivo;
- . il Presidente;
- . l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;

. il revisore legale, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati

tramite lettera o e-mail almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. La convocazione può avvenire anche tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione se esistente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

---In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente statuto - purché siano assicurate la parità di trattamento degli intervenuti e la possibilità: (i) di accertare la loro identità e legittimazione; (ii) di visionare e scambiare documentazione; (iii) di seguire e di partecipare simultaneamente alla discussione, intervenendo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iv) di prendere parte alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché (v) al Presidente della riunione e al soggetto ver-

balizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione - le riunioni collegiali degli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, collegio sindacale, eventuali comitati) possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto o in parte distinti e separati, solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo.

In tal caso, l'avviso di convocazione deve indicare come luogo di convocazione esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione.

Il verbale delle adunanze, sia nel caso che precede sia in caso di riunioni collegiali tenute adottando differenti modalità di svolgimento consentite dal presente statuto, può essere sottoscritto - dal Presidente e dal Segretario ovvero dal solo Notaio - contestualmente alla riunione oppure anche in epoca successiva purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione o comunque di comunicazione.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

È compito dell'Assemblea ordinaria:

. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

	. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo,	
	qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.30 del Co-	
	dice del Terzo settore;	
	. eleggere e revocare il revisore legale, qualora si verifi-	
	chino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo	
	settore;	
	. determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività	
	dell'associazione;	
	. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consi-	
	glio Direttivo;	
	. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di at-	
	tività, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Con-	
	siglio Direttivo;	
	. approvare l'importo annuale delle quote associative;	
	. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di a-	
	desione e di esclusione dall'Associazione;	
	. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e	
	gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per	
	il funzionamento dell'Associazione;	
	. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore,	
	e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del	
	giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Diret-	

tivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- . deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- . deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associa-

zione.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente; è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea dei soci fra i propri componenti.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- . redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- . redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- . redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- . nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

- . decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- . redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- . decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

- . deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- . decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i

	dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;	
	. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza	
	dal Presidente;	
	. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e	
	documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto	
	alle attività di interesse generale;	
	. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribui-	
	to dal presente Statuto o dai regolamenti interni;	
	. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure ne-	
	cessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre	
	che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazio-	
	ne.	
	Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi	
	membri il potere di compiere determinati atti o categorie di	
	atti in nome e per conto dell'Associazione.	
	Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri	
	sociali e svolge le mansioni delegategli dal Consiglio Diret-	
	tivo o dal Presidente.	
	Art. 15 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del	
	Consiglio Direttivo	
	La carica di Consigliere si perde per:	
	. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo;	
	. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;	

	. sopraggiunte cause di incompatibilità;	
	. perdita della qualità di associato a seguito del verificar-	
	si di una o più delle cause previste dal presente Statuto.	
	Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico	
	per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il	
	Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo al-	
	la lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Di-	
	rettivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in	
	carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale do-	
	vrà decidere sulla loro conferma.	
	Art. 16 - Il Presidente	
	Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e	
	la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio, è nominato	
	dal Consiglio Direttivo al suo interno.	
	Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione	
	e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha	
	il compito di:	
	. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione	
	sia nei riguardi degli associati che dei terzi;	
	. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e	
	del Consiglio Direttivo;	
	. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza,	
	sottoponendoli entro alla ratifica da parte del Consiglio Di-	
	rettivo;	
	. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Con-	

siglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 17 - L'organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti dall'art.30 del Codice del Terzo settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- . vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- . vigilare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

- . esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- . attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redat-

to in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

. partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può, inoltre, esercitare la revisione legale di cui al successivo articolo. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - Revisore legale

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.117 del 2017, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Delle proprie determinazioni il revisore legale redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il revisore legale deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 19 - Libri sociali e registri

Secondo quanto stabilito dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- . il libro degli associati;
- . il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- . il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- . il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora sia stato nominato;
- . il libro delle decisioni del revisore legale, se nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o il revisore legale, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura.

Art. 20 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, eventualmente, conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

	Il patrimonio può essere incrementato con:	
	. lasciti e donazioni a destinazione vincolata;	
	. sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;	
	. avanzi di gestione destinati ad incremento patrimoniale.	
	L'associazione per lo svolgimento dell'attività statutaria e il perseguimento dei propri scopi, può trarre le risorse economiche da:	
	. quote associative annuali;	
	. contributi pubblici e privati;	
	. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento patrimoniale;	
	. rendite patrimoniali;	
	. attività di raccolta fondi;	
	. proventi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;	
	. proventi e rette derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;	
	. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;	
	. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.	
	Per quanto concerne le donazioni e i lasciti, questi sono accettati dall'Assemblea dei Soci, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie.	

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 - Bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. L'esercizio inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedessero.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso la sede sociale entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea dei Soci che lo dovrà approvare, a disposizione dei soci che lo vorranno consultare.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa.

L'Assemblea dei Soci può incaricare il Consiglio Direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore au-

torizzatorio; in tal caso il documento di programmazione deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre.

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria opportunamente convocata che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 23 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, sono applicabili le disposizioni di cui al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to:

Assunta Canino

Rocco Guglielmo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82 del 2005, che si rilascia per gli usi consentiti. Firmato come per Legge dal Notaio Rocco Guglielmo in data 3 marzo 2026.